

L'Istituto voglia concedergli la trasformazione del suddetto mutuo in altro in base alle nuove norme, con prolungamento della durata da 15 a 21 anni e la riduzione del tasso al 4.50%.

Chiede inoltre il Sig. Gaugo che, portando l'intero mutuo ad oggi, gli vengano restituite le quote di ammortamento capitale finora corrisposte in base al vecchio contratto.

Si osserva che in base al Regolamento 27 marzo 1934 al Sig. Amilcare Gaugo potrebbe essere concessa a mutuo una somma inferiore a quella mutuataagli col contratto 28 giugno 1932, e che è contraria ai criteri finora stabiliti dalla Direzione Generale, la richiesta di portare il mutuo a nuovo per ottenere in restituzione le quote di ammortamento capitale già versate dal mutuatario.

Resta da esaminare le richieste che riguardano la durata del mutuo e il tasso d'interesse.

Al riguardo si osserva che una rigida applicazione delle norme contenute dal Regolamento (art. 3) escluderebbero la possibilità di trasformazione del mutuo già concesso al Sig. Gaugo, trattandosi di acquisto di un ap-